# **COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA**

#### Provincia di Novara

# REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 16 Del 23-07-2020

#### **INDICE**

- TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI4
  - ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO4
  - ART. 2 DEFINIZIONE DELLE ENTRATE4
  - ART. 3 SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE4
- TITOLO II ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTROLLO5
  - ART. 4 ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE5
  - ART. 5 ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO ENTRATE TRIBUTARIES
  - ART. 6 ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE6
  - ART. 7 RISCOSSIONE VOLONTARIA DELLE ENTRATE6
  - ART. 8 RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE6
  - ART. 9 AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE7
  - ART. 10 CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE?
  - ART. 11 ONERI E SPESE A CARICO DEL DEBITORE7
  - ART. 12 DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI7
  - **ART.13- RIMBORSI O COMPENSAZIONI ENTRATE TRIBUTARIE**9
  - ART. 14 RIMBORSI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE9
  - **ART. 15 INTERESSI**10
  - ART. 16 DISPOSIZIONI SANZIONATORIE10
  - ART. 17 AGEVOLAZIONI FISCALI E TARIFFARIE10
  - ART. 18 SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO10
- TITOLO III AUTOTUTELA11
  - ART. 19 ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA11
  - ART. 20 CERTEZZA DELLE NORME11
  - ART. 21 RAPPORTI CON I CITTADINI, PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI12
  - CAPO I RAVVEDIMENTO12
    - ART. 22 OGGETTO E CAUSE OSTATIVE12
    - ART. 23 RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE12
  - CAPO II DIRITTO D'INTERPELLO13
    - **ART. 24 OGGETTO**13
    - ART. 25 MATERIE OGGETTO DI INTERPELLO13
    - ART. 26 PROCEDURA13
    - **ART. 27 EFFETTI**14
    - ART. 28 COMPETENZA14

#### CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE14

ART. 29 - INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE15

ART.30 - AMBITO D'APPLICAZIONE15

ART. 31 - COMPETENZA15

ART. 32 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO 15

ART. 33 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO15

ART. 34 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE16

ART. 35 - INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO16

ART. 36 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE16

ART. 37 - ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO17

ART. 38 - MODALITÀ DI VERSAMENTO17

ART. 39 - PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE17

ART. 40 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE17

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI18

ART. 41 - NORME DI RINVIO18

ART. 42 - ENTRATA IN VIGORE18

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'articolo 52 del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997 numero 446 e dall'articolo 50 della Legge del 27 dicembre 1997 numero 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione dei trasferimenti da altre Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti.
- 2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
- 3. La disciplina delle singole entrate può essere definita da specifico regolamento. In tal caso questo non potrà regolare la materia in contrasto con i principi generali e con le norme di disciplina degli istituti dell'attivi del contenzioso contenute nel presente regolamento.

#### ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

- 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le entrate comunali si distinguono in:
  - a) <u>Entrate tributarie</u>: sono quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime:
  - b) <u>Entrate extratributarie</u>: sono quelle entrate non ricomprese nella lettera a), quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa finanziaria la cui titolarità spetti al Comune.
  - 2. Il regolamento non si applica ai trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

#### ART. 3- SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

- 1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i soggetti al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione (PEG o P.R.O. se previsto), le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio di competenza, di seguito denominati "Responsabili".
- 2. Il Responsabile cura ogni attività organizzativa e gestionale utile all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica, l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria nonché ogni attività rientrante nell'esercizio del potere di autotutela del Comune. Il medesimo Responsabile dispone la riscossione coattiva delle entrate in sofferenza.
- 3. Possono essere identificati i responsabili di procedimento ai sensi dell'art.8 della legge 241/90 e dell'art.7 della legge n.212/2000;
- 4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i medesimi soggetti debbono intendersi

responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.

5. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere ogni misura idonea diretta a garantire il rispetto dello statuto dei diritti del contribuente da parte del terzo gestore, ai sensi dell'art. 17 della L.212/2000.

#### - Tutela giudiziaria.

- 1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario o civile, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.
- 2. Nel caso di azioni o resistenze innanzi alla Autorità giudiziaria ordinaria, il rappresentante del Comune, dovrà essere assistito da un professionista abilitato.
- 3. Nel caso di controversie innanzi alle Commissioni tributarie provinciale e regionale, qualora ritenuto necessario, in mancanza di idonea professionalità all'interno del Comune è possibile affidare la difesa in giudizio a professionisti esterni all'ente.

# TITOLO II - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTROLLO

#### ART. 4 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

1. L'entrata è accertata, dai Responsabili di cui all'art. 4, quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito e fissare la scadenza (diritto giuridico alla riscossione).

#### ART. 5 - ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO ENTRATE TRIBUTARIE

- 1. Con l'attività di liquidazione, accertamento e di rettifica gli uffici comunali competenti in relazione alle singole entrate effettuano il controllo dell'avvenuto pagamento e/o dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni o denunce, della rispondenza di queste alla consistenza reale della base di commisurazione o della base imponibile, emettendo, ove necessario, i provvedimenti atti al recupero delle somme dovute, nei termini decadenziali e prescrittivi previsti dalle singole leggi.
- 2. Gli atti sono sottoscritti dal Responsabile del tributo.
- 3. Qualora la compilazione degli avvisi di liquidazione/accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa dei nominativi.
- 4. Gli atti di liquidazione/accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di

ricevimento, ovvero mediante posta elettronica certificata, direttamente da parte del personale dell'Ufficio tributi presso gli uffici comunali ovvero tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune. In tutti i casi in cui possa essere utilizzata ai sensi di legge, la notifica a mezzo posta elettronica certificata costituisce, per ragioni di economicità, di tempestività e di certezza del procedimento di consegna nei confronti del destinatario, la forma prioritaria da utilizzare da parte dell'ufficio accertatore.

- 5. Gli avvisi di liquidazione/accertamento notificati a mezzo posta elettronica certificata possono essere sottoscritti:
- mediante firma autografa, nel caso di notifica di un documento nativo cartaceo, da allegare alla comunicazione inviata via PEC in formato pdf non modificabile;
- mediante firma digitale, nel caso di notifica di un documento nativo digitale, da allegare alla comunicazione inviata via PEC;
- mediante firma a stampa, nei casi previsti dall'art. 1, comma 87 della L. 549/1995, riportando nell'atto i riferimenti del provvedimento di nomina del soggetto firmatario e allegando alla comunicazione inviata via PEC, sia nel caso di notifica di un documento nativo cartaceo che di un documento nativo digitale, l'atto in formato pdf non modificabile.
- 6. Non si procede ad emissione di provvedimenti di liquidazione/accertamento, comprensivi di sanzioni e interessi, inferiori ad € 10,00, salvo che si tratti di violazioni ripetute degli obblighi di versamento concernenti la medesima entrata.

#### ART. 6 - ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

- 1. I responsabili contestano tempestivamente l'omesso o parziale pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta.
- 2. La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica, ivi compresa la posta elettronica certificata, nelle forme dell'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 cc.

#### ART. 7 - RISCOSSIONE VOLONTARIA DELLE ENTRATE

- 1. La riscossione è definita volontaria qualora effettuata mediante versamento da parte del debitore delle somme dovute, entro le scadenze previste dalla legge o dai regolamenti, sia in autoliquidazione sia a seguito di liquidazione da parte dell'Ufficio. Sono equiparate a volontarie le riscossioni effettuate tramite ruolo ordinario.
- 2. I versamenti dei tributi comunali, sia ordinari sia conseguenti ad accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.
- 3. Non sono in ogni caso dovuti importi inferiori ad € 10,00 qualora corrisponda ad una autonoma obbligazione tributaria.

#### ART. 8 - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

1. Si definiscono coattive le riscossioni effettuate a seguito di emissione di avvisi o di atti di accertamento, anche se effettuate prima delle procedure esecutive.

- 2. Rientrano in questa categoria di entrate anche le riscossioni a seguito di riliquidazione di denunzie e dichiarazioni tributarie, che correggano errori della dichiarazione o difformità tra denunzie e versamenti.
- 3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

#### ART. 9- AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

#### ART. 10- CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE

- 1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata extratributaria, comunica annualmente al Servizio Finanziario del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
- 2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
- 3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

#### ART. 11 - ONERI E SPESE A CARICO DEL DEBITORE

- 1. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo n. 446/1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:
- una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
- una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata dalla vigente normativa.

#### ART. 12 - DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il responsabile dell'entrata o del soggetto

affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, a motivo di uno stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

- 2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma consente di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione.
- 3. La domanda di rateizzazione deve essere presentata al Comune, debitamente sottoscritta, entro il termine di scadenza del versamento dell'atto di cui si richiede la rateizzazione e comunque prima dell'inizio della procedura esecutiva e deve contenere:
- l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario;
- la motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.
- 4. Oltre alla temporanea situazione di obiettiva difficoltà, costituiscono condizioni della rateazione:
- l'importo da porre in rateizzazione deve essere superiore ad euro 100,00;
- la rata minima non deve essere inferiore a 50,00 euro;
- la cadenza delle rate è mensile;
- la rateizzazione può avere durata massima di 36 mesi;
- per importi superiori ad euro 10.000,00 l'accoglimento della istanza è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- 5. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito evidenziate al comma 796 dell'art. 1 della Legge 160/2019, ed in particolare:
  - a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b. da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
  - c. da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
  - d. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
  - e. da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a trenta sei rate mensili;
  - f. oltre euro 20.000,00 fino a settantadue rate mensili.

Il beneficio della dilazione è concesso su istanza debitamente motivata e documentata.

La documentazione in grado di dimostrare la temporanea situazione di difficoltà, da allegare obbligatoriamente all'istanza volta ad ottenere la rateizzazione, a pena di decadenza, è la seguente:

- a) per le persone fisiche, e quindi anche per le ditte individuali, deve essere allegata la certificazione ISEE:
- b) per le società di persone, deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato o, se in contabilità semplificata, l'ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle Entrate;
- c) per le società di capitali e gli enti del terzo settore, deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato.
- 6. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino al numero massimo complessivo di rate mensili pari a quello previsto dal comma 5 aumentato della

metà, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

- 7. In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dal comma 796 dell'art. 1 della legge 160/2019.
- 8. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
- 9. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi di legge.
- 10. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il responsabile delle singole entrate che provvede con apposito atto.
- 11. In caso di riscossione coattiva gestita in concessione, l'affidamento può prevedere in capo al concessionario anche la gestione delle dilazioni di pagamento, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
- 12. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile, maggiorata di un punto percentuale.

#### ART.13 - RIMBORSI O COMPENSAZIONI ENTRATE TRIBUTARIE

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute relativamente ai tributi comunali deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di <u>cinque anni dal giorno del versamento</u>, <u>ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione</u>.
- 2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
- 3. E' ammessa la compensazione tra somme a credito e a debito previa richiesta al Servizio competente che procederà ad autorizzare l'operazione di compensazione.
- 4. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a € 10,00.

#### ART. 14- RIMBORSI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

- 1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
- 2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
- 3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
- 4. Il Responsabile dell'entrata, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.

- 5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari
- 6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.
- 7. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno è inferiore ad € 10,00.

#### ART. 15 – INTERESSI

**1.** La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti/utenti, sia per le somme a debito degli stessi è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.

#### ART. 16 - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

- 1. Alle violazioni di norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie contenuta nel Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, numero 472, nonché nei Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 numero 471, art.13, e numero 473, artt. da 11 a 14.
- 2. Qualora la sanzione irrogata sia collegata al tributo cui si riferisce, essa viene irrogata con l'avviso di accertamento o rettifica, a norma dell'art. 17, D.Lgs. 472/1997 (Irrogazione immediata).
- 3. La determinazione e graduazione della sanzione avviene nel rispetto della disciplina sanzionatoria generale, delle norme riguardanti il singolo tributo e delle disposizioni sanzionatorie contenute nel regolamento del singolo tributo ovvero in apposito atto deliberativo a tal fine approvato, e sono ispirate ai criteri di determinazione della sanzione contenuti nell'art. 7, D.Lgs. 472/1997, con l'osservanza del procedimento disciplinato dall'art. 16 dello stesso Decreto.

#### ART. 17 – AGEVOLAZIONI FISCALI E TARIFFARIE

1. I regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata extratributaria.

#### ART. 18 – SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

## TITOLO III - AUTOTUTELA

#### ART. 19 - ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA

- 1. Il Responsabile dell'entrata deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando, a seguito di riesame, risultino palesemente illegittimi o errati.
- 2. Nel potere di annullamento deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando ne risulti dubbia la legittimità.
- 3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
  - errore di persona
  - evidente errore logico o di calcolo
  - errore sul presupposto
  - doppia imposizione
  - mancata considerazione di pagamenti
  - mancanza di documentazione successivamente sanata
  - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
  - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
- 4. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento deve essere preceduto dalla verifica delle seguenti circostanze: a) rado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione; b) valore della lite; c) costo della difesa; d) costo di soccombenza; e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
- 5. Qualora da tale analisi emerga la non convenienza del contenzioso, il funzionario può annullare il provvedimento una volta dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela.
- 6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
- 7. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
- 8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

#### ART. 20 -RECLAMO OMEDIAZIONE.

- 1. L'Istituto del reclamo/mediazione è obbligatorio, ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, per gli atti di accertamento la cui sorte non supera € 50.000,00 (cinquantamila) e deve rappresentare una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nel tentativo di evitare l'instaurarsi delcontenzioso. Con Decreto Sindacale si provvede all'individuazione dell'organo, interno alla struttura dell'Ente, competente all'esame delle istanze di reclamo-mediazione (Responsabile della mediazione tributaria). Il soggetto designato quale Responsabile della mediazione tributaria deve possedere i seguenti requisiti:
- a. essere soggetto diverso ed autonomo rispetto alla struttura che istruisce ed emana gli atti impositivi;

- b. essere soggetto dotato di competenze tecniche adeguate a garantire il corretto riesame degli atti oggetto di reclamo-mediazione.
- 2. Al Responsabile della mediazione sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio dell'attività di mediazione, compresa la rideterminazione delle pretese tributarie

# ART. 21- RAPPORTI CON I CITTADINI, PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI

- 1. I rapporti con i cittadini sono improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
- 2. I regolamenti comunali in materia tributaria sono consultabili sul sito internet del Comune oltre che pubblicati sul sito del ministero dell'Economia e delle Finanze.
- **3.** Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

#### CAPO I - RAVVEDIMENTO

#### ART. 22 – OGGETTO E CAUSE OSTATIVE

- 1. Il presente capo disciplina il ravvedimento nei tributi locali.
- 2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.

#### ART. 23 - RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE

- 1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
- a. ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b. ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
- c. ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore:
- d. ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- e. ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale

è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

- 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
- 3. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento, gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Si applica l'articolo 13-bis comma 1 del D.Lgs. 472/1997.

#### CAPO II - DIRITTO D'INTERPELLO

#### ART. 24- OGGETTO

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, dell'articolo 11 della L. 212/2000, degli articoli 2,3,4,5,6 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015 numero 156, e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Fontaneto d'Agogna.

#### ART. 25 - MATERIE OGGETTO DI INTERPELLO

- 1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
- 2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

#### ART. 26 - PROCEDURA

- 1. L'interpello si propone attraverso l'invio di un'istanza all'ufficio del Comune competente alla gestione delle entrate tributarie, debitamente sottoscritta dal contribuente, corredata dalla documentazione utile, diretta a chiarire il significato e la portata applicativa di una disposizione tributaria nei suoi confronti, esponendo il caso concreto e specifico, al fine della corretta applicazione della norma, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente la documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.
- 2. La presentazione dell'istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
- 3. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 212/2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

- 4. L'istanza di cui al comma 3 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.
- 5. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
  - → i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
  - → l'oggetto sommario dell'istanza;
  - → la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  - → l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni;
  - → la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
- 6. Considerata la natura preventiva dell'istituto, il procedimento di interpello è precluso ove si è già avviato l'accertamento o comunque sia stata avviata l'attività di controllo oggetto dell'interpello con l'effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna.
- 7. L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di trenta giorni.
- 8. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

#### ART. 27 - EFFETTI

- 1. La risposta del responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
- 2. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione dell'interpretazione ovvero da diverso indirizzo giurisprudenziale dovrà essere notificato al richiedente e consentirà l'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento limitatamente alle irregolarità commesse successivamente alla data di ricevimento dello stesso parere da parte del contribuente.

#### ART. 28 - COMPETENZA

- 1. Competente a gestire la procedura di interpello è il Responsabile del tributo cui l'interpello afferisce.
- 2. Il Responsabile, nel termine fissato per la risposta, acquisisce gli eventuali pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.
- 3. Per questioni di particolare complessità e rilevanza, che rivestano portata generale, il Responsabile può, a mezzo di specifica istruttoria, richiedere alla Giunta Comunale la formulazione di un atto di indirizzo.
- 4. Il Responsabile ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto.

#### **CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

#### ART. 29 - INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- 1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflazione del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
- 2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal Decreto Legislativo del 19 giugno 1997 numero 218 e secondo le disposizioni seguenti.

#### ART.30 - AMBITO D'APPLICAZIONE

- 1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
- 2. L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
- 3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi.
- 4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
- 5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

#### ART. 31 - COMPETENZA

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

#### ART. 32 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

- 1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
- a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento; è esclusa l'applicazione dell'articolo 5-ter del d.lgs. n. 218/1997 (norma sul contraddittorio preventivo obbligatorio);
- su istanza del contribuente, a seguito dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento e nel caso di accessi, ispezioni, verifiche in corso o terminate ma in assenza di atti di imposizione notificati;

#### ART. 33 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o PEC, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento e del relativo periodo di imposta, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

- 2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
- 3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
- 4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.
- 5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

#### ART. 34 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

- 1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare, entro il termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, una istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
- 2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia il termine per l'impugnazione che quello di pagamento del tributo.
- 3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
- 4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire ovvero respinge la stessa qualora non sussista incertezza della base imponibile.

#### ART. 35 - INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO

- 1. Il procedimento si avvia con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito.
- 2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
- 3. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
- 4. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

#### ART. 36- ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del Servizio.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

#### ART. 37 - ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO

- 1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
- 2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere data tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.

#### ART. 38- MODALITÀ DI VERSAMENTO

- 1. L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
- 2. In alternativa, è consentito il pagamento rateale secondo la disciplina prevista dal presente regolamento in materia di dilazione di pagamento. La prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione
- 3. La rateizzazione viene concessa dal Responsabile del tributo, previa valutazione dello stato temporaneo di difficoltà economica.
- 4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

#### ART. 39- PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE

- 1. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo definito con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione da parte del Responsabile e del contribuente. In caso di dilazione il perfezionamento avviene con il pagamento di tutte le rate.
- 2. Acquisite le quietanze di versamento dell'intero importo dovuto, l'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione sottoscritto.

#### ART. 40- EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

- 1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
- 2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso sia sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data della medesima.
- 3. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta prevista dalla legge.

## TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

#### **ART. 41 - NORME DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

#### ART. 42 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di eseguibilità della deliberazione di approvazione.